



Corte III
C-4424/2018, C-6406/2018

Sentenza del 25 marzo 2019

Composizione

Giudice Vito Valenti (giudice unico),
cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._____, (Italia),
rappresentato da B._____,
ricorrente,

contro

**Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
autorità inferiore.**

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; denegata/ritardata giustizia
(C- 4424/2018) nonché decisione incidentale dell'8 ottobre
2018 (C-6406/2018).

Fatti:**A.**

A.a Con decisioni del 16 novembre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), ha riconosciuto a A. _____ – cittadino italiano, nato il (...) – il diritto di percepire una rendita intera dal 1° settembre 2000 al 31 luglio 2001, una mezza rendita dal 1° agosto 2001 al 31 gennaio 2006 e una rendita intera dal 1° febbraio 2006.

A.b Una procedura di revisione è stata promossa nel gennaio del 2012. Il 1° novembre 2016, l'UAIE ha soppresso, a far tempo dal 1° gennaio 2017, la rendita intera versata fino ad allora all'interessato.

A.c Con sentenza del 17 febbraio 2017, notificata alla parte ricorrente il 22 febbraio 2017, il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso interposto il 17 novembre 2016 da A. _____ contro la decisione dell'UAIE del 1° novembre 2016 ed ha rinviato gli atti di causa all'autorità inferiore affinché la stessa avesse a procedere al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi (cfr. sentenza del TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017 e relativi atti di causa).

B.

B.a Con scritto del 23 giugno 2017 (cfr. timbro postale), l'interessato ha chiesto l'interpretazione del considerando numero 11 della sentenza del TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017 in merito alla restituzione dell'effetto sospensivo.

B.b Con sentenza del 20 luglio 2017, notificata alla parte ricorrente il 25 luglio 2017 (cfr. doc. TAF 4 dell'incarto C-3836/2017 di questo Tribunale), il TAF ha dichiarato inammissibile la domanda di interpretazione del 23 giugno 2017 (cfr. sentenza del TAF C-3836/2017 del 20 luglio 2017 e relativi atti di causa).

C.

C.a Con scritto del 15 febbraio 2018, l'interessato ha segnalato che “a oggi, l'ufficio assicurazione Invalidità non ha provveduto concretamente ad alcunché”, in concreto all'effettuazione della perizia pluridisciplinare ordinata con sentenza di questo Tribunale del 17 febbraio 2017. Questo suo ulteriore scritto si renderebbe necessario per sottolineare come, da un lato, egli debba sopperire alla sua sopravvivenza quotidiana, senza l'ausilio di

alcunché ed alla carenza di mezzi finanziari per continuare le cure di cui ha bisogno. Dall'altro lato, esso servirebbe a far valere come questo modo "operandis" dell'assicuratore sociale costituisce, a suo giudizio, una denegata giustizia nei suoi confronti (doc. TAF 1 dell'incarto C-1000/2018 di questo Tribunale).

C.b Con sentenza del 28 febbraio 2018, notificata alla parte ricorrente il 13 marzo 2018 (cfr. timbro postale sull'avviso di ricevimento di cui all'incarto C-1000/2018), il TAF ha respinto in procedura semplificata a giudice unico il ricorso per ritardata/denegata giustizia ritenuto siccome manifestamente infondato nonché invitato l'autorità inferiore a proseguire immediatamente la procedura nel senso indicato al considerando 3.9 in fine della sentenza in questione (cfr. sentenza del TAF C-1000/2018 del 28 febbraio 2018 consid. 4 e 5).

D.

D.a Il 31 luglio 2018, l'interessato ha inoltrato un nuovo ricorso per ritardata/denegata giustizia (doc. TAF 1 dell'incarto C-4424/2018 di questo Tribunale). Ha fatto valere in sostanza che l'UAIE non ha assolto i suoi obblighi in tempi ragionevoli.

D.b Nella risposta al ricorso del 13 settembre 2018, l'UAIE ha rinunciato a prendere posizione e si è rimesso "alla giustizia". Ha peraltro trasmesso a questo Tribunale la presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone C._____ (di seguito: UAI-... [ufficio competente per l'istruttoria del caso ai sensi dell'art. 40 cpv. 2 OAI]) che si è rimesso a sua volta al prudente criterio di questo Tribunale, osservando tuttavia che posteriormente alla sentenza del TAF del 28 febbraio 2018, in data 22 marzo 2018 è stato informato dal dott. D._____, del E._____, che non avrebbero potuto eseguire la perizia pluridisciplinare poiché l'incarto avrebbe dovuto essere in tedesco. L'UAI-... ha quindi annullato il mandato ed ha inserito nuovamente nella piattaforma SwissMED@P la richiesta di esecuzione della perizia pluridisciplinare ed è stato designato il centro F._____. Sarebbero però sorte delle difficoltà (linguistiche) anche con detto centro e la questione non sarebbe ancora stata definita (doc. TAF 3 con allegato).

D.c Nella replica inoltrata l'8 ottobre 2018, il ricorrente ha fatto valere, in sostanza, che non è un suo problema se l'assicuratore AI non ha trovato un centro della Svizzera interna convenzionato o non convenzionato, per fare esperire la perizia pluridisciplinare (reumatologica, neurologica e psichiatrica). In concreto, non possono però esserci giustificazioni per il lungo

tempo trascorso senza l'espletazione della perizia in questione (doc. TAF 5).

D.d Nella duplice del 12 novembre 2018, l'UAIE ha rinunciato a prendere posizione, ma ha nuovamente trasmesso una presa di posizione dell'UAI... del 9 novembre 2018 da cui risulta che in seguito ai rifiuti di svolgere la perizia da parte di centri situati in Svizzera romanda e tedesca, il mandato è stato nuovamente immesso nella piattaforma SwissMED@P e ne è risultato designato il G. _____ (...) di (...). L'UAI... ha inoltre indicato che, l'8 ottobre 2018, l'UAIE ha dovuto emanare una decisione incidentale al riguardo, il ricorrente avendo manifestato con scritto 22 settembre 2018 il suo disaccordo contro la designazione del G. _____ (avvenuta l'8 settembre 2018), di modo che la procedura ha dovuto essere sospesa (doc. TAF 7).

E.

E.a L'8 ottobre 2018, l'UAIE ha reso una decisione incidentale mediante la quale ha deciso che il ricorrente deve sottoporsi alla prevista perizia pluridisciplinare presso il G. _____ di (...). Detto ufficio ha indicato che il mandato è stato correttamente attribuito al G. _____ secondo i criteri stabiliti dal Tribunale federale – dopo che altri centri in Svizzera avevano rifiutato il mandato generando ritardi nell'istruttoria – che nello scritto del 22 settembre 2018 non sono state sollevate obiezioni precise nei confronti del G. _____ e dei periti incaricati e che sono pertanto inconsistenti i sospetti di parzialità del loro apprezzamento.

E.b Con plico raccomandato dell'9 novembre 2018, l'interessato ha interposto ricorso anche contro tale decisione incidentale dell'UAIE (doc. TAF 1 dell'incarto C-6406/2018 di questo Tribunale).

E.c Il 18 dicembre 2018, l'UAIE è stato informato dell'inoltro del citato ricorso (doc. TAF 3 del menzionato incarto).

F.

Con decisione incidentale del 4 marzo 2019 (doc. TAF 11) – inviata con plico raccomandato ricevuto dalla parte il 7 marzo 2019 (doc. TAF 12) – copie della succitata duplice dell'autorità inferiore del 12 novembre 2018 nonché della presa di posizione dell'UAI-TI del 9 novembre 2018 e dell'incarto dell'UAI-TI (doc. 1 a doc. 10) sono state trasmesse per conoscenza al ricorrente.

Diritto:**1.**

I due ricorsi nelle cause C-4424/2018 e C-6406/2018, presentati dallo stesso ricorrente, rappresentato dalla stessa persona, riguardano essenzialmente un medesimo rapporto giuridico. Per ragioni di economia di procedura, si giustifica pertanto di statuire sugli stessi con un'unica sentenza (cfr. sentenza del TF 2C_1194/2013 del 30 marzo 2015 consid. 1 con rinvii).

2. Causa C-4424/2018 (ricorso per denegata/ritardata giustizia)

2.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).

2.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).

2.3 La procedura dinanzi al TAF è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d^{bis} PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26^{bis} e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGGA.

2.4 Ai sensi dell'art. 46a PA, può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda ingiustamente l'emanazione di una decisione impugnabile. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Ha diritto di ricorrere per denegata o ritardata giustizia chiunque ha un interesse degno di protezione all'emanazione di una decisione impugnabile se non viene emanata la decisione o se viene ritardata ingiustamente l'emanazione della decisione (art. 59 LPGGA in relazione con gli art. 46a PA, 56 cpv. 2 LPGGA e 5 PA; sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 1.3).

2.5 In virtù dell'art. 50 cpv. 2 PA, il ricorso per denegata/ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Tale rimedio giuridico non è vincolato al rispetto di alcun termine (sentenza del TAF C-6375/2013 consid. 1.4). Il ricorso per denegata/ritardata giustizia del 31 luglio 2018 rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 PA) ed è pertanto, di principio, ammissibile.

2.6

2.6.1 Al più tardi con la decisione dell'8 ottobre 2018, mediante la quale l'UAIE ha deciso che il ricorrente deve sottoporsi alla prevista perizia pluridisciplinare presso il G. _____ di (...), è stato dato seguito da parte dell'amministrazione alla richiesta dell'insorgente di (infine) procedere all'atto di istruttoria complementare richiesto nel suo ricorso per denegata/ritardata giustizia del 31 luglio 2018. Per conseguenza, detto ricorso può essere stralciato dai ruoli (cfr. anche sentenza del TF 8C_270/2017 del 27 aprile 2017), essendo venuto meno un interesse degno di protezione del ricorrente ad una pronuncia di questo Tribunale sulla questione di sapere se vi sia stata o meno denegata o ritardata giustizia da parte dell'UAIE, in quanto anche nell'eventualità in cui il ricorso di cui trattasi dovesse venire accolto, il TAF non potrebbe che ordinare all'UAIE di procedere nell'istruttoria nel senso indicato nella sentenza del TAF del 17 febbraio 2017 (cresciuta in giudicato), ciò che però l'UAIE ha infine fatto appunto al più tardi con la decisione dell'8 ottobre 2018 (altra questione è quella legata al ricorso del 9 novembre 2018 contro la decisione incidentale dell'UAIE dell'8 ottobre 2018 sull'obbligo per l'interessato di sottoporsi ad una perizia pluridisciplinare presso il G. _____ [v., sulla questione, il considerando 2.6.3 del presente giudizio]).

2.6.2 Può comunque essere rilevato che quand'anche esaminato nel merito, il ricorso per denegata/ritardata giustizia del 31 luglio 2018 non avrebbe che potuto subire la medesima sorte di quello inoltrato il 15 febbraio 2018, ossia un respingimento in procedura semplificata (a giudice unico) in quanto manifestamente infondato, in sostanza per gli stessi motivi – cui può essere rinviato – già indicati nella sentenza di questo Tribunale C- 1000/2018 del 28 febbraio 2018 (cresciuta incontestata in giudicato). Basti ancora rilevare che dopo tale sentenza, l'amministrazione ha provveduto rapidamente a ripristinare l'istruttoria, nell'ambito della quale sono stati designati (il 21 e 23 marzo 2018), mediante la piattaforma Swiss-MED@P, altri due centri, questa volta nella Svizzera tedesca, per l'effettuazione della perizia pluridisciplinare, che però non hanno ritenuto di potere eseguire rispettivamente non hanno comunicato d'accettare il mandato assegnato, sostanzialmente per motivi linguistici per quanto emerge

dalle carte processuali (doc. 268 e segg. dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito: doc. A 268 e segg.]). Questi due rifiuti/mancate accettazioni si aggiungono ai precedenti due di centri della Svizzera romanda, peraltro pure originati da motivi linguistici, senza che detti rifiuti/mancate accettazioni possano essere imputati nel senso di una denegata o ritardata giustizia all'UAIE rispettivamente all'UAI-... (v., su questo punto, la sentenza del TAF C-1000/2018 del 28 febbraio 2018, segnatamente i considerandi in diritto 3.6 e segg. [in particolare 3.6 e 3.9]). Inoltre, non è dato rimproverare all'UAI-... di avere atteso per alcuni mesi, da fine marzo 2018, una risposta di accettazione del centro F._____, poi non arrivata, prima di riproporre sulla piattaforma SwissMED@P il mandato per l'esecuzione della perizia pluridisciplinare (infine attribuito al G._____ di [...]), ove solo si consideri che il ricorrente stesso, con scritto del 24 giugno 2017, aveva segnalato all'UAI-TI di gradire la scelta di un centro peritale possibilmente nella Svizzera interna, "viste le scarse misure messe in atto in C._____ "(doc. A 241).

2.6.3 Peraltro, va esaminato nell'ambito del ricorso contro la decisione incidentale dell'UAIE dell'8 ottobre 2018 (causa C-6406/2018 di questo Tribunale), se l'attribuzione del mandato peritale al G._____ sia avvenuta nel rispetto della legislazione applicabile (v. considerandi in diritto che seguono).

2.7 Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dai ruoli delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). Peraltro, e quand'anche non fosse divenuto privo d'oggetto, il ricorso per denegata/ritardata giustizia avrebbe dovuto essere respinto nel merito a giudice unico siccome manifestamente infondato (art. 85^{bis} cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; cfr. pure le sentenze del TAF C-1000/2018 e C-5035/2017 del 26 settembre 2017 in materia di denegata/ritardata giustizia).

3. Causa C-6406/2018 (ricorso contro la decisione incidentale dell'UAIE dell'8 ottobre 2018)

3.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

3.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione

con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). Conseguentemente, questo Tribunale è pure competente ad esaminare i ricorsi contro le decisioni incidentali in materia rese dall'UAIE nel corso dell'istruttoria di una domanda di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.

3.3 In virtù dell'art. 3 lett. d^{bis} PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26^{bis} e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

3.4

3.4.1 L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è la decisione incidentale dell'UAIE dell'8 ottobre 2018 mediante la quale è ordinata l'effettuazione da parte del G. _____ a (...) di una perizia medica pluridisciplinare con consulti peritali in medicina interna, neurologia, psichiatria e psicoterapia, reumatologia, chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, decisione resa nell'ambito dell'istruttoria della domanda di revisione della rendita d'invalidità (cfr. sentenza del TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017 consid. 2 con rinvii).

3.4.2 In virtù dell'art. 46 cpv. 1 PA, il ricorso contro decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante e dispendiosa (lett. b).

3.4.3 Secondo giurisprudenza, l'esistenza di un pregiudizio irreparabile non viene valutata in base ad un unico criterio, occorre piuttosto esaminare l'impugnata decisione nel suo insieme. In tale ambito, non deve essere considerato irreparabile soltanto il pregiudizio che non può essere completamente riparato da una decisione favorevole al ricorrente. Di principio, un interesse degno di protezione è sufficiente per annullare o modificare la decisione impugnata (DTF 131 V 362 consid. 3.1). Un pregiudizio di fatto, segnatamente economico, costituisce già un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 46 PA (DTF 130 II 149 consid. 1.1).

3.5 Il Tribunale federale ha modificato la giurisprudenza in relazione alle formalità necessarie in caso di allestimento di una perizia specialistica. In

particolare sono stati potenziati i diritti di partecipazione degli interessati. In caso di disaccordo tra le parti sull'allestimento di una perizia medica, l'UAIE è tenuto a rendere una decisione incidentale suscettibile, a determinate condizioni, di essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (DTF 137 V 210, segnatamente consid. 3.4.2.6). Secondo giurisprudenza (DTF 138 V 271 consid. 1.1), allorquando è stato designato un centro peritale, la persona assicurata può fare valere dinanzi al Tribunale amministrativo federale, oltre alla ricusa dei periti, delle obiezioni materiali contro l'effettuazione della perizia in quanto tale (per esempio perché si tratterebbe di un'inutile seconda opinione), contro la natura e la portata della perizia (per esempio riguardo alla scelta delle discipline mediche) o contro determinati periti designati (per esempio per quanto attiene alla loro competenza specialistica).

3.6 Il ricorso contro la decisione incidentale dell'UAIE dell'8 ottobre 2018 – peraltro presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA) – interposto tempestivamente è altresì ammissibile solo alle condizioni specificate dal Tribunale federale nelle citate DTF 137 V 210 e 138 V 271 e richiamate al considerando 5.4 del presente giudizio. Da questo profilo, questo Tribunale osserva che nella misura in cui le censure nel gravame del 9 novembre 2018 contro la decisione incidentale dell'UAIE dell'8 ottobre 2018 non si confondono con quelle per denegata/ritardata giustizia già esaminate nell'ambito della causa C-4424/2018 (v. sopra), esse riguardano in sostanza la pretesa parzialità del centro peritale G. _____ di (...), che sarebbe a stretto contatto e di dipendenza dell'Ufficio AI, e tendono pertanto (nuovamente) all'attribuzione del mandato peritale ad un centro della Svizzera interna in grado di esperire tale perizia pluridisciplinare. Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo ripetutamente di pronunciare che una domanda di ricusa può rivolgersi solo contro determinate persone, ma non contro un'autorità e quindi nemmeno contro un'istituzione in quanto tale, quale è un centro d'accertamento medico dell'Ufficio AI (cfr. DTF 137 V 201 consid. 1.3.3 con rinvii). Inoltre, un motivo formale di ricusa non è dato neppure allorquando detto centro sia economicamente dipendente dall'AI, poiché un siffatto motivo non si realizza già con lo svolgimento di compiti per l'amministrazione, ma solo in caso di prevenzione personale (ibidem; cfr. pure sentenza del TF 9C_44/2014 dell'11 febbraio 2014). Ad ogni buon conto, e sempre secondo costante prassi del Tribunale federale, un rifiuto formale di un perito non può di regola fondarsi su circostanze strutturali come sono invece quelle che invoca l'insorgente, quand'anche riguardassero esperienze negative fatte in passato con il cen-

tro d'accertamento medico in questione (DTF 138 V 271 consid. 1.1 nonché 2.2 con rinvii). Da quanto esposto, consegue che il ricorrente non ha invocato uno dei motivi suscettibili di comportare l'ammissibilità del suo gravame contro la decisione incidentale impugnata. Il ricorso del 9 novembre 2018 è pertanto inammissibile. Peraltro, è quand'anche per denegata ipotesi, si volesse considerare ammissibile il ricorso in questione, lo stesso dovrebbe essere respinto nel merito, a giudice unico, siccome manifestamente infondato (cfr. sentenza del TAF C-1257/2013 del 27 marzo 2013) per i motivi che saranno indicati di seguito.

3.7

3.7.1 Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'Ufficio AI esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. L'art. 69 cpv. 2 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201) prevede, se le condizioni assicurative sono adempite, che l'Ufficio AI procura gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione; a tale scopo, possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi.

3.7.2 Nel rispetto del principio inquisitorio, spetta all'amministrazione determinare, tenuto conto dello stato di fatto da accertare e dell'opinione degli assicurati, le misure istruttorie che devono essere effettuate nel singolo caso, fermo restando che la stessa beneficia a tal fine di un certo margine d'apprezzamento (DTF 137 V 210 consid. 3.4.1.1; cfr. pure sentenza del TF I 906/05 del 23 gennaio 2007 consid. 6; DTF 111 V 219 consid. 2).

3.7.3 Ora, non è dato sapere sulla base di quali precise ragioni il ricorrente affermi, da un lato, che il centro peritale G._____ non è adatto ad eseguire le visite pluridisciplinari di cui egli necessita e, dall'altro lato, che i dubbi di parzialità sono più che giustificati. Ad un esame d'ufficio degli atti di causa, risulta che nel caso in esame sono stati incaricati 5 specialisti per effettuare gli esami nei 5 campi menzionati (medicina interna, neurologia, psichiatria e psicoterapia, reumatologia nonché chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore) nella perizia pluridisciplinare del G._____ (cfr. scritto inviato dall'UAI-... al ricorrente il 13 settembre 2018), senza che emergano motivi per dubitare della loro competenza. Peraltro, se il ricorrente è invero già stato sottoposto in passato in materia d'invalidità, concretamente nel 2007, ad una visita peritale presso il centro G._____ di (...) comprensivo di un consulto neurologico ed ortopedico

(cfr. doc. A 76), peraltro non effettuato dai medesimi specialisti incaricati ora, non è dato sapere cosa potrebbe opporsi all'effettuazione di nuova perizia da parte di detto centro peritale, tanto più ove si pensi che anche in virtù di tale perizia erano poi state assegnate all'insorgente delle rendite AI, in particolare una intera a decorrere dal 1° febbraio 2006 (cfr. sentenza del TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017 consid. 1 con rinvii). Non soccorre il ricorrente neppure il fatto che sia poi stata effettuata nel 2009 una perizia pluridisciplinare (reumatologica, psichiatrica e neurologica) da parte del G. _____ anche in materia d'assicurazione contro gli infortuni, dal momento che tale perizia riguardava esclusivamente i postumi dell'infortunio del 9 febbraio 2000 e che i periti scelti erano ancora una volta altri (doc. 67 dell'incarto dell'assicurazione contro gli infortuni) rispetto a quelli che dovranno eseguire la perizia pluridisciplinare nell'ambito della procedura di revisione della rendita AI. Nel gravame il ricorrente non ha altresì contestato le discipline mediche scelte né fatto valere l'assenza di ulteriori visite mediche che a suo giudizio sarebbero ancora necessarie e avrebbero già dovuto essere previste.

3.8 Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). Peraltro, e quand'anche ammissibile, il ricorso avrebbe dovuto essere respinto nel merito a giudice unico siccome manifestamente infondato (art. 85^{bis} cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; cfr. pure le sentenze del TAF C-1257/2013 nonché C-4317/2012 del 18 gennaio 2013 in materia di decisioni incidentali dell'UAIE concernenti l'ordine d'effettuazione di una perizia).

4. Cause C-4424/2018 e C-6406/2018 (spese e ripetibili)

4.1 Nel caso concreto, e per quanto attiene alle cause C-4424/2018 e C-6406/2018 di questo Tribunale, eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).

4.2 Visto l'esito delle cause di cui trattasi, non si giustifica altresì l'attribuzione al ricorrente di un'indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario), fermo restando, sia rilevato per sovrabbondanza, che l'insorgente non appare comunque rappresentato in questa sede da mandatario professionale rispettivamente avere dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate (cfr. sentenza del TAF C-7111/2016 consid. 12.2).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso per denegata/ritardata giustizia del 31 luglio 2018 (causa C- 4424/2018) è stralciato dai ruoli.

2.

Il ricorso del 9 novembre 2018 contro la decisione incidentale dell'UAIE dell'8 ottobre 2018 (causa C-6406/2018) è inammissibile.

3.

Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili.

4.

Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico:

La cancelliera:

Vito Valenti

Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: